

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
ANALISI DEI DATI IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2021

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1	Persone fisiche	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Principali novità	3
1.3	Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata	4
1.4	Analisi territoriale del reddito dichiarato	8
1.5	Tipologie di redditi dichiarati	9
1.5.1	<i>Redditi da lavoro dipendente e pensione</i>	9
1.5.2	<i>Redditi da partecipazione, da esercizio di attività economica e redditi diversi</i>	10
1.5.3	<i>Analisi dei valori medi</i>	10
1.5.4	<i>Redditi fondiari</i>	14
1.6	Somme erogate per incremento di produttività e benefit	18
1.7	Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia	19
1.8	L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef	22
1.9	Trattamento integrativo	23
1.10	Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere	25
1.10.1	<i>Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)</i>	25
1.10.2	<i>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)</i>	25
1.11	Deduzioni e detrazioni	26
1.11.1	<i>Deduzioni</i>	26
1.11.2	<i>Detrazioni e oneri detraibili</i>	28
2	Persone fisiche titolari di partita Iva	31
2.1	Numero contribuenti	31
2.2	I redditi dichiarati	33
2.3	Principali oneri fiscalmente deducibili	35
2.4	ACE (Aiuto crescita economica)	36
2.5	Imprenditori	37
2.6	Lavoratori autonomi	38
2.7	Regime fiscale di vantaggio	39
2.8	Regime forfetario	40
3	Persone fisiche in base al reddito prevalente	44
3.1	Numero contribuenti	44
3.2	L'imposta netta	46
3.3	Lavoratore dipendente	48
3.4	Analisi dei dati dichiarati dai dipendenti e dai datori di lavoro	50
3.4.1	<i>Confronto tra i redditi medi dei dipendenti in base al datore di lavoro</i>	50
3.4.2	<i>Confronto tra reddito da lavoro dipendente e reddito del datore di lavoro</i>	51
3.5	Pensionati	55
3.6	Imprenditori	55
3.7	Autonomi	55
3.8	Possessori di reddito da partecipazione in società di persone e assimilati	56
3.9	Possessori di fabbricati	58
4	Società di persone	59
4.1	Numero contribuenti	59
4.2	Redditi dichiarati	60
4.3	Principali oneri fiscalmente deducibili	63
4.4	ACE (Aiuto alla crescita economica)	64

1 Persone fisiche

1.1 Introduzione

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali relative all'Irpef dopo circa cinque mesi dalla scadenza dei termini per la di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.¹

Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali, e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2022² rispetto al modello 770 garantiscono tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica, anche se le tempistiche necessariamente risentono dello spostamento in avanti dei termini³, che in passato erano ordinariamente fissati al 30 settembre.

1.2 Principali novità

Di seguito si riportano le principali novità normative che trovano evidenza nel modello di dichiarazione per l'anno di imposta 2021.

Nell'ambito delle misure volte a ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente (cd. riduzione del cuneo fiscale), la somma riconosciuta quale trattamento integrativo trova applicazione per l'intero anno, con l'erogazione di un importo che sale per il 2021 a 1.200 euro (600 euro per l'anno di imposta precedente) per i redditi fino a 28.000 euro; anche l'ulteriore detrazione sale a 1.200 euro per i redditi compresi tra 28.001 euro e 40.000 euro.

Sono state apportate modifiche al regime agevolativo dei "lavoratori impatriati"⁴ prevedendo un allungamento temporale di cinque anni dell'agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione.

¹ La scadenza è riferita alla presentazione del modello Redditi PF.

² Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi ed il termine di presentazione è previsto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

³ Il termine di presentazione del modello Redditi PF è il 30 novembre, mentre per il modello 730 è il 30 settembre.

⁴ È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).

È applicabile quando sussistono due presupposti:

- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- L'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Nell'ambito delle spese detraibili al 110% sono state previste anche le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sisma-bonus e eco-bonus, e le spese per le colonnine di ricarica sostenute in edifici unifamiliari o plurifamiliari. Inoltre, tra le spese detraibili al 19% sono state previste quelle sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

Sono stati inoltre previsti nuovi crediti d'imposta che riguardano:

- l'acquisto della prima casa per i soggetti under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro; l'importo corrisponde all'ammontare dell'Iva corrisposta al venditore, come previsto dal decreto legge n. 73/2021 (decreto "Sostegni bis");
- le spese relative ai depuratori di acqua e alla riduzione del consumo di contenitori in plastica, per le quali il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, relativamente alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti.

Dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi, con durata non superiore a 30 giorni e relativo a contratti di immobili ad uso abitativo, è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata

Nel 2021 il contesto macroeconomico è stato caratterizzato da una netta ripresa del PIL⁵ pari al 7,6% in termini nominali e al 7% in termini reali.

I contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2021 - o in via diretta, attraverso i modelli Redditi e 730, o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)⁶ - sono stati circa **41,5**

⁵ La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2023 e provenienti dal DataWarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito [Istat](https://www.istat.it). Il Pil in termini reali è riferito a valori concatenati con anno di riferimento 2015.


⁶ Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi.

A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono:

- solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

milioni, in aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente. Il **grafico 1** riporta la variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo nel 2021 rispetto all'anno d'imposta 2020. Dal grafico si evince un incremento dei soggetti nelle classi di reddito complessivo al di sopra dei 20.000 euro ed una riduzione del numero dei contribuenti con reddito complessivo inferiore a questo valore. Tali variazioni sono in parte adducibili al rimbalzo osservato nel 2021 rispetto al 2020, anno in cui la variazione rispetto al 2019 era di segno opposto.

Confrontando i dati del 2021 con i dati del 2019, al fine di depurare, quanto possibile, la variazione dall'effetto pandemico, emerge che: il numero dei contribuenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro risulta essere comunque inferiore ma con una variazione più contenuta; al di sopra di questa soglia, il numero dei contribuenti aumenta.



Dalla tabella 1 si evince che il 55% delle persone fisiche assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il modello "730", mentre continua a diminuire la percentuale di coloro che utilizzano il mod. Redditi (nel 2019 infatti ricorrevano a questa tipologia di dichiarazione poco più di 9 milioni di soggetti), andamento influenzato anche dal maggiore ricorso al modello 730 precompilato. Si ricorda che è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il

- redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

conguaglio. Infatti, dalle dichiarazioni presentate nel 2021 risultano circa 2,7 milioni di soggetti che hanno presentato il mod. 730 in assenza di sostituto⁷.

Rispetto al 2020, continua a decrescere, seppur moderatamente, il numero di soggetti senza dichiarazione per i quali occorre recuperare le informazioni da Certificazione Unica CU (-0,2%).


Tab. 1 - Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione – anno d'imposta 2021

REGIONE	Redditi	Modello 730	Modello CU	TOTALE
Piemonte	688.704	1.770.696	719.779	3.179.179
Valle d'Aosta	25.021	53.681	18.638	97.340
Lombardia	1.501.743	4.150.584	1.673.073	7.325.400
Liguria	283.166	608.787	270.782	1.162.735
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	85.850	255.558	88.391	429.799
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	91.360	219.176	121.969	432.505
Veneto	756.911	2.185.760	723.141	3.665.812
Friuli Venezia Giulia	167.276	564.709	203.875	935.860
Emilia Romagna	731.034	2.040.950	642.053	3.414.037
Toscana	643.516	1.436.892	660.426	2.740.834
Umbria	139.052	353.154	153.050	645.256
Marche	250.655	684.320	190.399	1.125.374
Lazio	852.323	2.111.096	950.189	3.913.608
Abruzzo	198.950	530.848	183.874	913.672
Molise	46.126	123.292	39.393	208.811
Campania	759.178	1.512.992	957.111	3.229.281
Puglia	570.940	1.500.083	518.740	2.589.763
Basilicata	72.980	225.458	73.656	372.094
Calabria	231.113	604.003	328.408	1.163.524
Sicilia	620.561	1.549.446	705.967	2.875.974
Sardegna	226.314	541.218	305.626	1.073.158
Mancante/errata	23		3.279	3.302
TOTALE	8.942.796	23.022.703	9.531.819	41.497.318

⁷ Soggetti che hanno compilato il flag '730 senza sostituto' dal frontespizio del mod. 730. Sono stati esclusi i coniugi che non sono dipendenti e/o pensionati. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal mod. 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 per pagare l'IMU e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Il **grafico 2** evidenzia il diverso utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito:

- nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del mod. 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU; la percentuale del mod. Redditi passa da 93,2% a 92,7%;
- nelle fasce basse fino a 5.000 euro, trattandosi di soggetti che si trovano entro la soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione e quindi il recupero dei dati avviene attraverso le Certificazioni Uniche CU;
- l'utilizzo del modello 730 è prevalente nelle classi di reddito complessivo da 5.000 a 100.000 euro;
- nelle classi di reddito più elevato (oltre 100.000 euro) prevale l'utilizzo del modello Redditi che raggiunge circa l'82% per le classi di reddito oltre i 300 mila euro.



1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato

Il reddito complessivo ammonta a circa **912,4 miliardi di euro**, per un valore medio di 22.540 euro (+4,5% rispetto al 2020). L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo⁸ più elevato è la Lombardia (26.620 euro), seguita dalla provincia di Bolzano (25.680 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso (16.300 euro).

Rimane pertanto notevole la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Il grafico seguente rappresenta il reddito medio per area geografica di residenza.



* La frequenza di Trento e Bolzano è stata aggregata

⁸ Nei documenti ‘analisi dei dati’ del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al ‘reddito complessivo’ inteso come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell’abitazione principale soggetta ad IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).

1.5 Tipologie di redditi dichiarati

1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (53% del reddito complessivo) ed alle pensioni (30,2% del reddito complessivo).

Il reddito da lavoro dipendente è pari a circa **486,5 miliardi di euro**. In esso sono compresi anche:

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, inclusi i collaboratori a progetto, che, da fonte CU/2022, risultano interessare oltre 854.000 soggetti (3,8%) e che costituiscono il 4,5% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi⁹ e le prestazioni di previdenza complementare¹⁰ (pari a 12,3 miliardi di euro);
- i redditi percepiti da soci di cooperative artigiane che, a decorrere dal 2016, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

Rispetto all'anno precedente si riscontra un incremento sia del numero di lavoratori dipendenti (con oltre 458.000 soggetti in più rispetto al 2020) che dell'ammontare di reddito dichiarato¹¹ (+5,9%). Analizzando la frequenza dei lavoratori dipendenti in base al tipo di contratto di lavoro, emerge che i soggetti con contratto a tempo indeterminato¹² (pari a 16,8 milioni) subiscono un incremento dell'1,4% rispetto al 2020 (con un reddito medio di 24.457 euro), mentre coloro che hanno esclusivamente contratti a tempo determinato (pari a oltre 5,8 milioni) sono aumentati del 4,1% rispetto al 2020 (con un reddito medio di 10.010 euro).

Per quanto riguarda il reddito da pensione, si riscontra un decremento del numero di soggetti (11.400 soggetti in meno, -0,1%), con un incremento dell'ammontare del reddito da pensione complessivo dell'1,7%

⁹ Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

¹⁰ Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

¹¹ Il trend in aumento è confermato anche dalla Relazione annuale 2021 della Banca d'Italia al paragrafo 'Il mercato del lavoro' in cui si riporta un incremento dell'occupazione subordinata.

¹² Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato nel periodo d'imposta in esame ed il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.

1.5.2 Redditi da partecipazione, da esercizio di attività economica e redditi diversi

Ponendo l'attenzione sui redditi da attività economica, si evidenzia un decremento generale del numero dei soggetti dichiaranti reddito d'impresa in contabilità semplificata (-1,8%), reddito d'impresa in contabilità ordinaria (-5,3%) e reddito da partecipazione (-2,6%), mentre aumentano i soggetti con reddito da lavoro autonomo (+0,4%). In relazione all'ammontare dichiarato, si assiste ad un incremento del reddito da lavoro autonomo (+14,7%), del reddito d'impresa in contabilità semplificata (+18,6%), reddito d'impresa in contabilità ordinaria (+18,7%) e del reddito da partecipazione (+15,3%). Occorre inoltre considerare gli aderenti al regime forfetario¹³ che sono stati oltre 1,7 milioni (con un incremento del 6% rispetto al 2020).

1.5.3 Analisi dei valori medi

Soffermandosi invece sui **valori medi**¹⁴ dei diversi tipi di reddito dichiarato, il grafico 'valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria' consente un confronto dei valori ed una comparazione temporale. Rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 22.540 euro), il reddito medio da pensione (pari a 18.990 euro) è inferiore del 15,7% mentre quello da lavoro dipendente (pari a 21.500 euro) è inferiore del 4,6%.

Il reddito medio d'impresa, considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, è pari a 24.130 euro, +7% rispetto al reddito complessivo medio mentre quello da lavoro autonomo (60.520 euro) è oltre il doppio. Tale differenza è in parte spiegata dalla diversa modalità di indicazione dei contributi previdenziali all'interno di questi redditi. Nello specifico, i redditi riportati per i lavoratori dipendenti sono al netto dei contributi previdenziali, mentre i redditi da lavoro autonomo¹⁵ devono essere indicati al lordo dei contributi (il valore medio dei contributi¹⁶ riportati dai lavoratori autonomi e imprenditori è pari a oltre 8.700 euro). Nel confronto dei valori medi, è infine importante ricordare che i valori medi del reddito da lavoro autonomo qui riportati non considerano le eventuali perdite e non includono i contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario, la cui eventuale inclusione porterebbe a valori medi inferiori.


¹³ Dall'anno d'imposta 2020 il regime forfetario è stato oggetto di ulteriore revisione prevedendo un nuovo requisito di accesso ed una nuova clausola di esclusione. Il nuovo requisito di accesso riguarda le spese per lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un ammontare non superiore a 20.000 euro, mentre tra le cause di esclusione è stata invece inserita la casistica in cui il soggetto, nell'anno precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

¹⁴ I redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi e dei soggetti con reddito nullo, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

¹⁵ Il reddito è riferito al rigo RE25 col1.

¹⁶ Il valore si riferisce al rigo RP21 col1 della dichiarazione in presenza del campo RE25 col1


Si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti”: la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di “datore di lavoro” in quanto tra gli imprenditori sono compresi anche coloro che non hanno personale alle loro dipendenze¹⁷. Inoltre, la categoria dei lavoratori dipendenti comprende sia coloro che prestano l'attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all'analisi delle ‘*Persone fisiche in base al reddito prevalente*’ che sarà disponibile con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.




Il successivo grafico “Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria” permette di osservare un incremento del reddito medio da lavoro dipendente (+3,8%).

Anche per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività economica si riscontrano degli incrementi: redditi d'impresa in contabilità semplificata (+20,8%), reddito da partecipazione (+18,4%), redditi da lavoro autonomo (+14,2%) e ordinaria (+25,4%). Tali percentuali risultano elevate anche a causa di un effetto rimbalzo rispetto al 2020. Nello specifico, se analizziamo i valori del 2021 rispetto al 2019, la crescita risulta più contenuta pari a 4,4% per il reddito da lavoro autonomo, 6,2% per il reddito d'impresa in contabilità semplificata, 6,6% per il reddito da partecipazione e 18,9% per la contabilità ordinaria.

¹⁷ La maggior parte degli imprenditori titolari di ditte individuali non ha dipendenti.



Se si considerano i valori mediani dei redditi si riscontra una minore eterogeneità tra i lavoratori dipendenti e pensionati con una mediana vicina alla media, mentre per i redditi derivanti da esercizio di attività economica emerge una maggiore differenza come evidenziato nel grafico.



Nelle statistiche viene fornita un'integrazione delle informazioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, dando evidenza:

1. al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta¹⁸;
2. per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

Il grafico “Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo” mette in evidenza l'impatto di queste informazioni statistiche sui redditi medi a tassazione ordinaria¹⁹.


Per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in “continuità d'esercizio” è rispettivamente di circa il 2% e del 2,7% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono lo stesso tipo di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore di circa il 41% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è di circa il 33% superiore rispetto a quello al netto. È comunque opportuno sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori²⁰.

¹⁸ Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

¹⁹ Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.


²⁰ Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al “reddito di spettanza dell'imprenditore”, mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come “reddito da partecipazione”.



1.5.4 Redditi fondiari

1.5.4.1 Redditi fondiari imponibili

Nel 2021 l'ammontare del reddito da fabbricati ammonta a 24,8 miliardi di euro (+0,1% rispetto al 2020).



Il reddito dominicale subisce una contrazione dello 0,7% rispetto al 2020, mentre il reddito agrario subisce un decremento dello 0,4%; anche per il 2021 è prevista l'esenzione dall'Irpef dei redditi fondiari posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Invece i redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) presentano un incremento del 2,2% (per l'aliquota al 21%) e dell'8,9% (per l'aliquota al 10%). Si ricorda che dal 2017 è prevista l'applicazione della tassazione agevolata al 21% anche per i contratti di "locazione breve", di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari ed affittuari, il cui reddito rientra nella categoria dei 'redditi diversi' (si tratta di oltre 16.900 soggetti²¹ per un ammontare di 121 milioni di euro). Si fa presente che dal 2021 l'agevolazione sui contratti di locazione breve è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili. Per un'analisi più approfondita della cedolare secca si rimanda al paragrafo ad essa dedicato.

1.5.4.2 Redditi fondiari non imponibili

Spostando l'attenzione sui redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef, si rileva un ammontare complessivo di circa 7,6 miliardi di euro, di cui 246 milioni imputabili al reddito da abitazione principale soggetto ad IMU²² e circa 7,3 miliardi imputabili ai redditi fondiari di immobili non locati²³.


L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili²⁴ presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 67,6% nella classe fino a 7.500 euro al 25,4% nella classe oltre 300.000 euro (**grafico 6**).

²¹ Il dato si riferisce soltanto ai contratti brevi stipulati da comodatari ed affittuari. Invece l'informazione dei contratti brevi stipulati dai proprietari degli immobili non è distinguibile dal resto della cedolare secca al 21%, che confluisce nel quadro RB.

²² Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

²³ Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef.

²⁴ Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).



1.5.4.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

La tassazione sostitutiva (cedolare secca) ha interessato nel 2021 oltre 2,9 milioni di soggetti²⁵ per un ammontare di imponibile di 18,2 miliardi di euro (+5% rispetto al 2020) ed un'imposta dichiarata di oltre 3,1 miliardi di euro (di cui il 79% derivante da aliquota al 21%). Dal 2017 è prevista l'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione breve²⁶, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari ed affittuari anche per il tramite di agenzie immobiliari che sono tenute ad applicare una ritenuta del 21%; i redditi derivanti da tali contratti costituiscono redditi diversi. I soggetti che hanno fatto ricorso a tale agevolazione sono oltre 16.900 per un ammontare di 121 milioni di euro. Il crescente utilizzo della cedolare secca è connesso principalmente al passaggio dalla tassazione ordinaria a quella agevolata dei redditi da locazione. In particolare, il maggior incremento si è avuto nell'imponibile a cedolare al 10% (+8,9%) per un ammontare che passa da 5,7 a 6,2 miliardi di euro.

Si ricorda che si tratta di una tassazione opzionale da applicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione che sostituisce:


- l'Irpef e le relative addizionali;
- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo.

²⁵ Si è considerata la somma delle frequenze dell'imponibile a cedolare secca al 21%, 10% ed imponibile a cedolare secca relativo a contratti di locazione breve.

²⁶ Dal 2021 la cedolare secca si applica ai contratti di locazione breve che non hanno più di quattro immobili.

L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed un'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che il 48% dei soggetti con cedolare secca al 21% ed il 49% con cedolare al 10%, ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro (corrispondente a circa il 9% del totale contribuenti nella classe di reddito da 20.000 a 50.000). Il 22% dei soggetti con cedolare secca al 10% e 21% ha un reddito complessivo maggiore di 50.000 euro (corrispondente al 25% del totale contribuenti nella classe di reddito oltre 50.000 euro). La distribuzione regionale mostra che l'utilizzo della cedolare secca al 21% è prevalente nella Lombardia (22,5% dei soggetti), mentre quella al 10% è stata utilizzata principalmente nel Lazio (17,5% dei soggetti).

La comparazione con l'anno precedente evidenzia un maggiore incremento dell'ammontare soggetto a cedolare secca nelle regioni meridionali (+6,9%) e isole (+9,7%) rispetto all'incremento nazionale del 5% (vedi **grafico 7**).



1.6 Somme erogate per incremento di produttività e benefit

Per il 2021 sono confermati i requisiti per usufruire del sistema di tassazione agevolata, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività²⁷ del settore privato, su un tetto massimo di reddito da lavoro dipendente di 80.000 euro. Inoltre l'importo del premio agevolabile è di 3.000 euro e arriva a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Per l'anno 2021 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato circa 2 milioni²⁸ di soggetti per un ammontare di circa 2,6 miliardi di euro (-5,5% rispetto al 2020), di cui circa 243 milioni di euro erogati sotto forma di benefit²⁹ che non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, che è stata introdotta dal 2016, ha interessato oltre 350.000 soggetti. L'ammontare del benefit incide mediamente per il 9,4% sul totale premi ed ha un andamento crescente al crescere del reddito complessivo.

La tassazione sostitutiva è stata utilizzata prevalentemente in Lombardia (22,3%), Emilia Romagna (12,4%) e Veneto (9,4%).

²⁷ La normativa sui premi di produttività ha subito nel corso degli anni delle modifiche, in particolare:

- nel 2008 le somme agevolabili erano di 3.000 euro e la soglia reddituale di reddito da lavoro dipendente era di 30.000 euro;
- per gli anni 2009 e 2010, è stato raddoppiato l'importo complessivo delle somme agevolabili (6.000 euro) ed elevata a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente entro cui poter fruire del trattamento agevolato. La proroga, tuttavia, ha riguardato i soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- nel 2011 la soglia del reddito da lavoro dipendente è stata elevata a 40.000 euro mentre è rimasto invariato l'importo agevolabile (6.000 euro). Tuttavia, è stata prevista una nuova condizione per l'operatività del beneficio fiscale: le somme dovevano essere erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
- per l'anno 2012 l'importo delle somme agevolabili è sceso a 2.500 euro ed è stata abbassata a 30.000 euro la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione;
- nel 2013 le somme agevolabili sono state confermate a 2.500 euro mentre è stata innalzata a 40.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente;
- nel 2014 le somme agevolabili sono state elevate a 3.000 euro, confermando il tetto di reddito da lavoro dipendente per l'accesso all'agevolazione (40.000 euro);
- nel 2015 la tassazione agevolata è stata sospesa;
- nel 2016 le somme agevolabili sono scese a 2.000 euro, mentre è stata innalzata la soglia dei redditi da lavoro dipendente a 50.000 euro; inoltre è stata prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di benefit;
- dal 2017 le somme agevolabili sono innalzate a 3.000 euro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente sale da 50.000 euro a 80.000 euro; inoltre è sempre prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di benefit.

²⁸ Si considerano i soggetti che hanno percepito premi di produttività o benefit.

²⁹ Per benefit si intendono le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale.

1.7 Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative volte ad attirare risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, sono favorite le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a “docenti e ricercatori”³⁰ e agli “impatriati”³¹ (quella dei “contro-esodati” non trova più applicazione a partire dal 2018). A partire dall'anno d'imposta 2019 la disciplina degli “impatriati” è stata oggetto di modifiche normative: pertanto i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno un'imponibilità del reddito del 30% (nel 2018 era del 50%); tale agevolazione è a regime dall'annualità 2020. L'imponibilità è ridotta al 10% per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50%. Nel 2021 è stata prevista per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 la possibilità di optare per ulteriori 5 anni dell'imponibilità al 50% o 10%³². Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei “neo-residenti” (quadro NR)³³ rivolta alle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro.

L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è cumulabile con le agevolazioni per il rientro dei “docenti e ricercatori” e degli “impatriati”.

Non possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva, e quindi vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia che in tal modo concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per quanto riguarda il regime ‘dei docenti e ricercatori’³⁴, reso permanente con la Legge di Bilancio 2017, i lavoratori dipendenti interessati sono stati oltre 1.700 per un ammontare lordo medio da lavoro

³⁰ Il reddito soggetto a tassazione è pari al 10%.

³¹ Il reddito soggetto a tassazione è pari al 50%.

³² Per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.


³³ Per accedere al regime agevolativo è necessario che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

³⁴ Il dato dei ‘docenti e ricercatori’ è stato oggetto di revisione per recuperare alcune casistiche, pertanto il dato precedentemente pubblicato è stato aggiornato.

dipendente di 56.405 euro³⁵, mentre il regime degli ‘impatriati’³⁶ ha interessato oltre 21.200 lavoratori dipendenti per un ammontare lordo medio da lavoro dipendente di 121.241 euro³⁷.

Per quanto riguarda l’agevolazione dei “neo-residenti” dalle dichiarazioni per il 2021 risultano 690 soggetti che hanno compilato il quadro “NR – Nuovi residenti”.

Il 46% di tali soggetti ha prodotto in Italia un reddito complessivo pari a 106 milioni di euro rappresentato prevalentemente da reddito da lavoro dipendente (che rappresenta il 67% del totale).



La tassazione sostitutiva del 7%³⁸, introdotta dal 2019, e rivolta ai titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ha interessato 286 soggetti che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 8,6 milioni di

³⁵ Il regime dei ‘docenti e ricercatori’ riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) e compilano il campo RE21 coll1; nel 2021 risultano 18 soggetti, di cui 6 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

³⁶ Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un’imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell’agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.

Il dato degli ‘impatriati’ è stato oggetto di revisione per recuperare alcune casistiche, pertanto il dato precedentemente pubblicato è stato aggiornato.

³⁷ Il regime degli ‘impatriati’ riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) o reddito d’impresa (da quadro RF e RG) e compilano il flag ‘Impatriati art. 16 D.Lgs. 147/2015’ che risultano essere nel 2021 1.947 soggetti, di cui 271 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.


³⁸ La tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti e deve essere compilata l’apposita sezione del quadro RM.

euro (30.173 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera per un ammontare di 16,8 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata è di circa 1,2 milioni di euro.

1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

Circa 31,3 milioni di contribuenti (il 76% del totale) dichiarano un'imposta netta, pari a 171 miliardi di euro (+7,4% rispetto al 2020) per un valore pro capite di 5.452 euro. Circa 10,1 milioni di soggetti hanno imposta netta pari a zero: si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali da azzerare l'imposta lorda. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal trattamento integrativo, coloro che di fatto non versano Irpef sono 13 milioni.

Analizzando la distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo si evidenzia che i contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35.000 euro (circa 82% del totale) dichiarano il 41% dell'imposta netta totale, mentre il restante 59% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (18% del totale contribuenti). I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro dichiarano il 6,7% dell'imposta totale (nel 2020 era il 5,6%).



L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2021 a 12,8 miliardi di euro (circa +7% rispetto al 2020), mentre quella comunale è pari a circa 5,3 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2020). L'addizionale regionale media varia dal minimo di 270 euro in Sardegna al massimo di 650 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia dal minimo di 140 euro in Valle d'Aosta al massimo di 260 euro nel Lazio.

1.9 Trattamento integrativo


Il credito denominato “Bonus Irpef” di 960 euro, introdotto nel 2014 e riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, è stato sostituito dal 1° luglio 2020 dal trattamento integrativo che prevede un credito di 600 euro (per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020) riconosciuto ai soggetti con reddito complessivo fino a 28.000 euro, aumentato a 1.200 euro nel 2021. Inoltre, nel 2020 è stata introdotta un'ulteriore detrazione per i soggetti con reddito compreso tra 28.001 e 40.000 euro di importo pari a 600 euro, aumentato a 1.200 euro nel 2021, che decresce fino ad azzerarsi per i soggetti con reddito complessivo pari a 40.000 euro (dalle dichiarazioni risultano 3,6 milioni di soggetti con un ammontare di ulteriore detrazione pari a 3,3 miliardi di euro).

Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2021 risultano 13,1 milioni di soggetti con trattamento integrativo per un ammontare di 14 miliardi di euro (+17,6%³⁹ rispetto al 2020).

A livello territoriale si riscontra che il 51% dell'ammontare del trattamento integrativo ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali; rispetto all'anno precedente il maggior incremento si rileva nelle regioni meridionali.

Significativa è l'incidenza percentuale dei soggetti beneficiari del trattamento rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 58% in tutto il territorio nazionale, incidenza che raggiunge circa il 62% nelle Marche.

³⁹ L'incremento è calcolato tra 'Trattamento spettante' 2021 e la somma del 'Bonus spettante' 2020 e del 'Trattamento spettante' 2020.



La distribuzione per classi di reddito complessivo⁴⁰ evidenzia che circa il 71% del trattamento spettante ha interessato soggetti con reddito complessivo compreso tra 12.000 e 26.000 euro.

Interessante sottolineare che oltre **2,9 milioni di soggetti hanno un trattamento integrativo di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che per tali soggetti il trattamento ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta.** Complessivamente la parte di trattamento corrispondente ad un trasferimento monetario è stata pari a 1,5 miliardi di euro.

I soggetti ai quali è stato erogato direttamente dal sostituto il trattamento sono 13,1 milioni per un ammontare di oltre 12,8 miliardi di euro. Si riscontrano inoltre 2,6 milioni di soggetti (pari al 20% del totale soggetti con diritto al trattamento) che hanno fatto valere il trattamento in dichiarazione in forma parziale o totale per un importo di 1,7 miliardi di euro (di cui circa 1,1 milione di soggetti, ha dichiarato di fruirne integralmente in dichiarazione per un importo di 1,2 miliardi di euro).

Oltre 1,7 milioni di soggetti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il trattamento ricevuto per un importo di 720 milioni di euro (di cui 1,2 milioni di soggetti hanno dichiarato una restituzione integrale per un ammontare di circa 665 milioni di euro); di tali soggetti circa 1,1 milioni hanno però ottenuto anche la restituzione di ritenute Irpef⁴¹ indebitamente versate, pari a 992 milioni di euro.

⁴⁰ Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale, mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al bonus di 80 euro è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 28.000 euro.

⁴¹ Sono stati considerati i soggetti con trattamento da restituire e ritenute Irpef maggiori dell'imposta netta.

1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere

1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) trova collocazione nel quadro RW⁴². Si ricorda che i soggetti obbligati alla compilazione di tale quadro sono, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi, e quindi ai casi in cui l'attività estera è intestata ad un'altra entità (ad es. società o trust) ma è riconducibile a persone fisiche.

L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). È prevista un'aliquota ridotta dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per quanto riguarda invece le abitazioni principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9a partire dal 1° gennaio 2016 l'IVIE non è più applicata.

Dalle dichiarazioni 2021 risulta che oltre 104.000 soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero, per un ammontare⁴³ di oltre 29 miliardi di euro (+9% rispetto al 2020). L'imposta IVIE dichiarata è di oltre 91 milioni di euro.

1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

A partire dall'anno d'imposta 2015 il quadro RW assume rilevanza, oltre che per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero e per la determinazione dell'IVIE e dell'IVAFE, anche per la procedura di '*voluntary disclosure*'. La procedura, introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, consente ai soggetti residenti nel territorio italiano che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale compiute fino al 30 settembre 2014, sanando la propria posizione, sia amministrativa che penale, attraverso il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni e presentando entro il 30 settembre 2015, in via telematica, una richiesta di accesso alla procedura.

⁴² Dal 2014 il quadro è stato implementato della casella '20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE.

⁴³ L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente.

L'aliquota relativa all'IVAFE è pari al 2 per mille, mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.

Sulla base di quanto detto sopra, i dati dal quadro RW in merito alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che oltre 216.000 soggetti hanno dichiarato un ammontare di oltre 116 miliardi di euro⁴⁴ (+2% rispetto all'anno precedente). L'imposta IVAFE dichiarata è di circa 83 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente.

1.11 Deduzioni e detrazioni

1.11.1 Deduzioni

Nel 2021 le deduzioni ammontano a circa 34,4 miliardi di euro (+1,4% rispetto al 2020) e si suddividono tra la deduzione per abitazione principale (9,2 miliardi di euro) e gli oneri deducibili (25,2 miliardi di euro)⁴⁵. Rispetto al 2020 gli oneri deducibili mostrano un incremento dell'1,2%, imputabile prevalentemente alla previdenza complementare (+7,9%). I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, sia in termini di frequenza che di ammontare, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali (68% degli oneri deducibili). Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi: questi contribuenti devono riportare in dichiarazione il loro reddito al lordo di tali contributi, che vengono poi dedotti prima del calcolo dell'imponibile Irpef. In questo caso la normativa si differenzia dai lavoratori dipendenti che riportano il reddito in dichiarazione già al netto dei contributi.

Tra gli oneri deducibili sono previste anche le erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per le quali, in base al nuovo codice del Terzo Settore, è prevista la possibilità di scegliere tra deduzione e detrazione. La deduzione⁴⁶ è prevista nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, ed è stata utilizzata da oltre 521.000 soggetti per un ammontare di 217 milioni di euro.

Invece i soggetti che hanno optato per la detrazione del 30%⁴⁷ (nel caso di erogazioni ad Onlus ed associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale), fino ad un importo massimo di 30.000 euro, sono oltre 353.000 per un ammontare di 135 milioni di euro, mentre coloro che hanno



⁴⁴ L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente.

⁴⁵ Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

⁴⁶ Il dato si riferisce al rigo RP36 e si considera sia la quota riportata in colonna 3 che i residui degli anni precedenti riportati da colonna 4 a colonna 6.

⁴⁷ Si fa riferimento al rigo RP15 col6.

optato per la detrazione del 35%⁴⁸ (nel caso di erogazioni ad organizzazioni di volontariato) sono oltre 57.900 soggetti per un ammontare di circa 24 milioni di euro.



⁴⁸ Si fa riferimento al rigo RP15 col7.

1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili

Le detrazioni ammontano a circa 73,9 miliardi di euro e sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (61%), carichi di famiglia (15%), oneri detraibili da sez. I del quadro RP (8,4%), spese per recupero edilizio (11,3%) e spese per il risparmio energetico (2,6%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia incrementi per le seguenti detrazioni:


- spese di cui alla sez. I del quadro RP⁴⁹ (+18,6%);
- spese di recupero edilizio (+6,2%);
- spese per arredo di immobili ristrutturati (+29,6%).

Spostando l'attenzione sugli oneri detraibili, di particolare interesse è l'analisi degli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di circa 32,5 miliardi di euro), per i quali si rileva un incremento del 19,2% rispetto al 2020. Gli oneri detraibili al 19% non commisurati al reddito complessivo ammontano a 25,8 miliardi di euro (80% del totale), mentre quelli commisurati al reddito complessivo ammontano a 6,7 miliardi di euro. L'analisi delle componenti, confrontate con l'anno precedente, consente di cogliere l'incremento delle spese sanitarie (+27,2%) e delle spese per istruzione non universitarie (+29,2%), mentre diminuisce la spesa per interessi per mutui su abitazione principale (-4,5%). A partire dal 2021 tra gli oneri detraibili al 19% sono incluse anche le spese per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione (risultano oltre 20.800 soggetti, per un ammontare di circa 10 milioni di euro di spesa).


I grafici successivi evidenziano sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle principali voci di spesa detraibili al 19%.

⁴⁹ Comprende gli oneri al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%.


GRAF. 13 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19% - ANNO D'IMPOSTA 2021



GRAF. 14 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19% - ANNO D'IMPOSTA 2021



Di particolare interesse è la distribuzione per classi di reddito complessivo della variabile “totale oneri detraibili al 19%”, che evidenzia un andamento crescente di tali oneri all’aumentare del reddito complessivo, raggiungendo la massima concentrazione (circa il 23%) nella classe da ’26.000 a 35.000’ euro.



Nell'ambito degli oneri detraibili al 26% abbiamo le erogazioni liberali a favore delle Onlus⁵⁰ gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che ammontano a 141 milioni di euro, la cui detrazione è commisurata al reddito, mentre per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, che ammontano a 18,2 milioni di euro, la detrazione spetta in misura piena.

Le spese di ristrutturazione edilizie, sismiche, bonus facciate e verde (riportate nella sez. III-A) ammontano a 14,9⁵¹ miliardi di euro di cui 167 milioni di euro afferenti alle spese per il superbonus al 110%; le spese di riqualificazione energetica (riportate nella sez. IV) ammontano a 2 miliardi di euro di cui 312 milioni di euro relative a spese al 110%.

⁵⁰ Per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono previste le percentuali al 26%, 30% e 35%. La discriminante sta nella localizzazione o meno dell'ente in un Paese non appartenente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). In particolare la detrazione del 26% spetta per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti OCSE. Invece la detrazione al 30% spetta per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, mentre la detrazione del 35% spetta per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

⁵¹ Si tratta della spesa detraibile in 5 rate con percentuale di detrazione del 110%.


2 Persone fisiche titolari di partita Iva

2.1 Numero contribuenti

Le statistiche sui 'Titolari di partita Iva', disponibili attraverso la navigazione dinamica, analizzano le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno svolto un'attività rilevante agli effetti dell'Iva e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo o agrario⁵² e quindi sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il contesto macroeconomico nel 2021 è stato caratterizzato da una ripresa Pil⁵³ (+7,6% in termini nominali e +7% in termini reali).

Nel 2021 i titolari di partita Iva che hanno presentato dichiarazione ai fini delle imposte dirette (Irpef o regimi sostitutivi) sono circa 3,7 milioni (+1% rispetto all'anno precedente). La platea è composta da: contribuenti in 'regime fiscale di vantaggio' e 'regime forfetario' (48,5% pari a circa 1,8 milioni di soggetti), imprenditori (31% pari a circa 1,2 milioni di soggetti), lavoratori autonomi (14% pari a circa 520.000 soggetti), agricoltori (6,2% pari a circa 230.000 soggetti).




La distribuzione territoriale conferma un maggiore incremento delle partite Iva in Lombardia (+2,1%) mentre si assiste ad una maggiore contrazione in Basilicata (-1%).

⁵² Per l'identificazione di tali soggetti è stato adottato il criterio della prevalenza del reddito, nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica.

⁵³ La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2023 e provenienti dal DataWarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito [Istat](https://www.istat.it). Il Pil in termini reali è riferito a valori concatenati con anno di riferimento 2015.

GRAF.2 - NUMERO TITOLARI DI PARTITA IVA PER REGIONE DI RESIDENZA - ANNO D'IMPOSTA 2021




* Le frequenze di Trento e Bolzano sono state aggregate.

Dall'analisi per attività economica emerge che in pochi settori si concentra circa il 56% dei titolari di partita Iva e precisamente: "attività professionali e scientifiche" (26%), "commercio all'ingrosso e al dettaglio" (18,9%), "sanità ed assistenza sociale" (11%).

Rispetto al 2020 si riscontra un leggero decremento nel settore "Commercio all'ingrosso e al dettaglio" (-2%) ed un contenuto incremento in "attività professionali, scientifiche e tecniche" (+3%) e "sanità ed assistenza sociale" (+2,6%).

La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia un generale incremento dei soggetti nelle classi superiori a 20.000 euro.



2.2 I redditi dichiarati

L'analisi reddituale evidenzia un forte incremento del reddito d'impresa pari al 24,6% rispetto al 2020 (passando da circa 24,1 a 30,1 miliardi di euro) e del reddito da lavoro autonomo pari al 15% (passando da 26,3 a 30,3 miliardi di euro). Se si considera la variazione rispetto al 2019, ovvero prima della pandemia, il reddito d'impresa cresce dello 0,5% mentre il reddito da lavoro autonomo cresce del 13,7%. Continua a contrarsi il reddito del regime di vantaggio⁵⁴ (-17,5%), passando da 963 milioni di euro a 795 milioni di euro, mentre continua la crescita del reddito del regime forfetario (+33% passando da 19 miliardi a 25 miliardi di euro). Considerando il reddito complessivo derivante dall'esercizio di attività economica⁵⁵ si riscontra che oltre l'82% proviene dai seguenti settori:

- attività professionali scientifiche e tecniche (33,1%);
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio (16,2%);
- sanità ed assistenza sociale (17,5%);
- costruzioni (10,8%);
- attività finanziarie (4,7%).


Il grafico 4 dà evidenza di quanto sopra esposto.

⁵⁴ Il regime di vantaggio continua ad essere utilizzato soltanto dai soggetti che hanno aderito prima del 2016 per il tempo di permanenza rimanente (fino al raggiungimento di 35 anni di età).

⁵⁵ Il reddito derivante dall'esercizio di attività economica comprende il reddito d'impresa, il reddito professionale, il reddito agricolo e quello dei soggetti in regime fiscale di vantaggio (D.L. 98/2011) e regime forfetario (L. 190/2014).


Inoltre, analizzando la variazione del reddito si riscontra che, il settore con una maggiore crescita è “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” (2,8 volte il valore del 2020). Tale settore non ha comunque recuperato i valori pre-pandemia, infatti il confronto con il 2019 evidenzia una contrazione del 44,6%. I settori in cui si riscontra una maggiore crescita in valore assoluto sono: “costruzioni” (circa +28%), “attività professionali, scientifiche e tecniche” (+17,5%) e “sanità ed assistenza sociale” (+13,4%).

GRAF. 4-DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEL REDDITO* DA ATTIVITA' ECONOMICA PER SEZIONI DI ATTIVITA' - ANNO D'IMPOSTA 2021



*Comprende: reddito d'impresa, professionale, agricolo e dei soggetti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario

GRAF. 5 - VARIAZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO* DA ATTIVITA' ECONOMICA PER SEZIONI DI ATTIVITA' - CONFRONTO 2021 - 2020



*Comprende : reddito d'impresa, professionale, agricolo e dei soggetti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario

2.3 Principali oneri fiscalmente deducibili

Tra gli oneri fiscalmente deducibili, che concorrono alla determinazione del reddito, sono compresi:

1. l'importo dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (D.L. n. 201 del 2011);
2. l'IMU⁵⁶ relativa agli immobili strumentali, deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo nella misura del 60%;
3. il 110% del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale (es. opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni) per effetto dell'opzione al regime agevolato di tassazione (cd. *Patent box*), come previsto dall'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che ha sostituito la precedente agevolazione.

Dall'anno d'imposta 2020 l'agevolazione del super-ammortamento/iper-ammortamento è stata trasformata in credito d'imposta e trova evidenza nel quadro RU, pertanto, l'onere deducibile rimane

⁵⁶ Dal 2015 comprende anche il 20% dell'IMI imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano e dell'IMIS imposta municipale semplice della provincia autonoma di Trento.

solo per le quote di ammortamento riportate negli anni successivi a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Dalle dichiarazioni risultano oltre 42.000 soggetti⁵⁷ che hanno utilizzato la deduzione dell'Irap afferente al personale dipendente⁵⁸ di cui:

- oltre 6.800 soggetti con reddito da lavoro autonomo per un importo di 4,8 milioni di euro;
- 21.600 soggetti con un importo di 10 milioni di euro per le imprese in contabilità semplificata e 13.500 soggetti con un importo di circa 14 milioni di euro per le imprese in contabilità ordinaria.

Per quanto riguarda l'IMU degli immobili strumentali risultano oltre 53.000 ⁵⁹ soggetti per un ammontare complessivo deducibile di 59 milioni di euro.

Relativamente all'agevolazione *patent-box*, la nuova disciplina del 110% prevista per le spese sostenute per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili è stata utilizzata da 127 soggetti per un ammontare di 1 milione di euro, nell'ambito dell'attività d'impresa in contabilità semplificata, e da 6 soggetti per un ammontare di 465 mila euro nell'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità ordinaria. Per quanto riguarda i **crediti d'imposta** relativi agli investimenti in beni materiali 4.0 nel 2021 si rilevano oltre 27.300 soggetti per un importo di 838 milioni di euro (ex-iperammortamento), mentre per gli investimenti in beni immateriali 4.0 si registrano 1.200 soggetti per importo di 4,6 milioni di euro. Infine, per gli investimenti in beni materiali non 4.0 (ex-superammortamento) il credito d'imposta è stato dichiarato da 142.000 soggetti per un importo di 161 milioni di euro.

2.4 ACE (Aiuto crescita economica)

Nel 2021 risultano oltre 69.000 soggetti (+11,4% rispetto al 2020) con diritto all'agevolazione, per un ammontare di 303⁶⁰ milioni di euro (2,5 volte il valore del 2020). Per le persone fisiche la deduzione utilizzata nella dichiarazione per l'anno 2021 proviene sia da partecipazioni in società di persone (pari a 224 milioni di euro) sia dallo svolgimento diretto di attività d'impresa (la cui quota utilizzata è pari a circa 80 milioni di euro). Si noti che la parte non utilizzata (pari a 392 milioni di

⁵⁷ Sono stati considerati i soggetti con presenza dei campi RE19 col2, RG22 (con codice '15') o RF55 (con codice '33').

⁵⁸ Si fa presente che la deduzione si riferisce soltanto alle tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato.

⁵⁹ Sono stati considerati i soggetti con presenza dei campi RE19 col3, RF55 (con codice '38') o RG22 (con codice '23').

⁶⁰ Il dato è comprensivo dell'ACE innovativa.

euro) può essere riportata all'anno successivo oppure può essere trasformata in credito d'imposta in diminuzione dell'Irap. Occorre sottolineare che per le persone fisiche questa agevolazione segue un percorso particolare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi: infatti l'agevolazione, pari all'1,3% del patrimonio netto finale nei limiti del reddito di impresa, si tramuta direttamente in riduzione del reddito complessivo nel quadro RN e non entra nel quadro RF relativo al reddito di impresa. Pertanto, le statistiche sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria non tengono conto dell'effetto agevolativo dell'ACE.

Inoltre, in sede di determinazione dell'imposta lorda, occorre sommare l'Ace (sia quella propria dell'imprenditore che quella dedotta dalle società di persone) al reddito imponibile e determinare l'imposta applicando la tabella delle aliquote Irpef; da tale imposta viene sottratta l'imposta calcolata sull'ammontare ACE (come se fosse un reddito).

Dal 2021 è stata introdotta l'ACE innovativa che riguarda le variazioni in aumento del capitale fino a 5 milioni di euro e prevede l'applicazione dell'aliquota del 15% come rendimento nozionale. Risultano oltre 3.200 soggetti per un importo di rendimento pari a 39 milioni di euro.

2.5 Imprenditori

Gli imprenditori sono circa 1,2 milioni (-2,1% rispetto al 2020), di cui oltre 1 milione ⁶¹ in regime di contabilità semplificata (91%).

Il reddito d'impresa in contabilità semplificata, pari a 22,9 miliardi di euro, subisce un incremento del 18,6% rispetto al 2020, mentre il reddito d'impresa in contabilità ordinaria⁶², pari a circa 5,2 miliardi di euro subisce un incremento del 18,7%.


Il **grafico 6** fornisce elementi utili per capire la composizione del reddito complessivo degli imprenditori; si evidenzia l'incidenza del reddito da lavoro dipendente (13%, dichiarato da oltre 238.000 soggetti) e del reddito da fabbricati (3% dichiarato da 627.000 soggetti).

Il 66% degli imprenditori dichiara un'imposta netta, per un ammontare totale di 7,4 miliardi di euro.

⁶¹ Considerando sia le imprese con reddito che quelle con perdita.

⁶² Il reddito considerato non tiene conto dell'effetto agevolativo dell'ACE.

GRAF. 6 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI IMPRENDITORI - ANNO D'IMPOSTA 2021



*Comprende: reddito da allevamento, plusvalenze di natura finanziaria, redditi capitali, redditi diversi, redditi a tassazione separata con opzione tassazione ordinaria

** i redditi di fabbricati si riferiscono a immobili utilizzati in modo promiscuo e a quelli che non sono considerati relativi all'impresa

2.6 Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi sono oltre 520.000; il 32% dichiara compensi da lavoro autonomo inferiori a 25.820 euro e solo circa il 10% dichiara compensi superiori a 185.920 euro⁶³. Il reddito da lavoro autonomo, pari a 30,3 miliardi di euro, è aumentato del 14,7% rispetto al 2020 (e del 13,5% rispetto al 2019), mentre la perdita, pari a 94,7 milioni di euro, diminuisce del 13,9% (in aumento del 7,7% rispetto al 2019).

La composizione del reddito complessivo⁶⁴, evidenzia l'incidenza del reddito da lavoro dipendente (22%, dichiarato da oltre 205.000 soggetti), del reddito da partecipazione⁶⁵ (5,6%, dichiarato da oltre 57.800 soggetti) e del reddito da fabbricati (2%, dichiarato da oltre 368.000 soggetti).


Il 92% dei professionisti dichiara un'imposta netta, pari complessivamente a 12,9 miliardi di euro.

⁶³ Pari rispettivamente a 50 milioni e 360 milioni di lire, soglie mantenute nelle statistiche ai fini di un eventuale confronto storico.

⁶⁴ Si considera il reddito al netto della cedolare secca.

⁶⁵ È comprensivo dei valori negativi.

GRAF. 7- COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI AUTONOMI - ANNO D'IMPOSTA 2021



2.7 Regime fiscale di vantaggio

A partire dal 2016 il regime naturale delle persone fisiche titolari di partita Iva di piccole dimensioni è rappresentato dal regime forfetario, pertanto, il regime di vantaggio⁶⁶ continua ad essere utilizzato soltanto dai soggetti che hanno aderito prima del 2016 per il tempo di permanenza rimanente (pari a 5 anni o fino al raggiungimento di 35 anni di età).

Dalle dichiarazioni Redditi/2022 risultano oltre 66.700 soggetti⁶⁷ (-32,2% rispetto al 2020) utilizzatori; la contrazione si è concentrata nelle seguenti sezioni di attività: ‘attività professionali, scientifiche e tecniche’ (-12.800 soggetti) e ‘sanità ed assistenza sociale’ (-6.100 soggetti).

Il 45% dei soggetti detiene soltanto il reddito di specie soggetto a tassazione sostitutiva (come si evince dalla distribuzione per classi di reddito complessivo nella classe di reddito zero).

⁶⁶ Si ricorda che per applicare il regime di vantaggio occorre essere in possesso dei requisiti d’accesso al ‘vecchio’ regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla Legge 244/2007, e di nuovi ulteriori requisiti quali:

- non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare;
- non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; è fatto salvo il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni;
- se l’attività costituisce proseguimento di attività svolta da altro soggetto l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.

Il regime ha una durata di cinque anni ma tale limite decade in presenza di contribuenti con meno di 35 anni che possono continuare ad applicarlo fino al compimento del 35° anno. Sono confermate le medesime semplificazioni degli adempimenti ai fini Iva, delle imposte sui redditi e dell’Irap.

⁶⁷ In caso di compilazione sia della sez. I ‘Regime fiscale vantaggio’ che della sez. II ‘Regime forfetario’ è stato adottato il criterio della prevalenza del reddito per la definizione della platea dei soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio e regime forfetario.

Circa l'82% dei soggetti in regime fiscale di vantaggio dichiara un reddito imponibile di oltre 791 milioni di euro per un ammontare medio di 14.433 euro ed un'imposta sostitutiva di 39,6 milioni di euro per un ammontare medio di 725 euro.

2.8 Regime forfetario

La tassazione agevolata⁶⁸ prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile (attraverso l'applicazione di coefficienti di redditività distinti per codice ATECO 2007) e l'applicazione di un'aliquota pari al 15%. Nel caso di inizio attività l'aliquota è applicata su una base imponibile ridotta di 2/3 per la durata di cinque anni (che equivale all'applicazione di un'aliquota al 5%). Per tener distinta l'applicazione dell'aliquota del 5% il quadro LM prevede la compilazione di più moduli.


Dalle dichiarazioni Redditi/2022 risultano oltre 1,7 milioni i soggetti⁶⁹ aderenti al regime forfetario. I settori di attività dove si concentra circa il 70% dei soggetti sono: “attività professionale, scientifica e tecnica” (35%), “commercio all'ingrosso e dettaglio” (14%), “sanità ed assistenza sociale” (12%) ed “altre attività di servizi” (circa 8%).

Oltre 199.000 hanno iniziato l'attività nel 2021; l'incidenza delle aperture di partita Iva raggiunge il 17% nel settore “attività di famiglie e convivenze”, il 16% nelle “costruzioni” ed il 15% nell'istruzione.

⁶⁸ Il regime forfetario si applica ai soggetti con ricavi/compensi non superiori a 65.000 euro e con spese da lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro.


⁶⁹ In caso di compilazione sia della sez. I 'Regime fiscale vantaggio' che della sez. II 'Regime forfetario' è stato adottato il criterio della prevalenza del reddito per la definizione della platea dei soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio e regime forfetario.

GRAF. 8 - PESO % DEI SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ 2021 SUL TOTALE SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO PER SEZIONE DI ATTIVITÀ - ANNO D'IMPOSTA 2021




L'analisi per regime di provenienza dell'anno precedente evidenzia che oltre 36.000 soggetti dichiaravano nel 2020 un reddito soggetto a tassazione ordinaria, mentre oltre 23.000 provengono dal regime fiscale di vantaggio (vedi **grafico 9**). Per questi ultimi si tratta di soggetti che hanno terminato il periodo di permanenza nel regime fiscale di vantaggio (pari a 5 anni).

GRAF. 9 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI SOGGETTI IN BASE AL REGIME DI PROVENIENZA - ANNO D'IMPOSTA 2021



Il reddito imponibile è pari a circa 25,2 miliardi⁷⁰ di euro per un valore medio di 15.601 euro, valore che sale a 21.853 euro nel settore delle 'attività immobiliari'. Occorre tener presente che concorrono alla formazione del reddito i contributi previdenziali che costituiscono un onere deducibile per un ammontare di 4,1 miliardi di euro (per un valore medio di 3.404 euro). L'imposta sostitutiva del 15% o 5% (per gli inizi attività) è stata pari a circa 3 miliardi di euro per un valore medio di 1.874 euro. Comparando il numero dei soggetti aderenti al regime forfetario con il numero dei soggetti sottoposti a tassazione agevolata⁷¹, il regime forfetario è di gran lunga il regime agevolativo più utilizzato (raggiungendo il 96% su scala nazionale).




Inoltre, i soggetti in regime forfetario dichiarano un reddito medio imponibile (pari a 15.601 euro) leggermente superiore a quello dei soggetti in regime fiscale di vantaggio che è pari a 14.433 euro⁷², l'imposta sostitutiva media (pari a 1.874 euro) è, invece, 2,6 volte quella dichiarata dai soggetti in regime fiscale di vantaggio (pari a 725 euro).

⁷⁰ Il valore tiene conto dell'abbattimento di 2/3 della base imponibile per i soggetti che hanno iniziato l'attività.


⁷¹ Per soggetti sottoposti a tassazione agevolata si intendono coloro che hanno aderito al regime di vantaggio o regime forfetario.

⁷² Si tenga conto che nell'anno d'imposta 2018 il reddito dichiarato dai soggetti in regime fiscale di vantaggio era sostanzialmente sugli stessi livelli del 2019 (12.271 euro) mentre il reddito dichiarato dai soggetti in regime forfetario nel 2018 era sostanzialmente inferiore (9.231 euro) rispetto al 2019.

GRAF. 11 - REDDITO IMPONIBILE MEDIO DEL REGIME FORFETARIO E DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER SEZIONE DI ATTIVITÀ - ANNO D'IMPOSTA 2021



GRAF. 12 - IMPOSTA MEDIA DEL REGIME FORFETARIO E DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER SEZIONE DI ATTIVITÀ - ANNO D'IMPOSTA 2021



3 Persone fisiche in base al reddito prevalente


3.1 Numero contribuenti

L'analisi, riferita all'anno d'imposta 2021, focalizza l'attenzione sulla tipologia di reddito prevalentemente posseduto dalle persone fisiche (oltre 41,4 milioni di contribuenti in totale) al fine di evidenziare le specificità delle diverse fonti reddituali⁷³. Per reddito prevalente si intende quello di ammontare più elevato risultante dal confronto dei valori assoluti dei redditi soggetti a tassazione ordinaria Irpef o a tassazione sostitutiva in regime di cedolare secca (prevista per gli immobili locati) o a tassazione agevolata per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio. Tra le tipologie di contribuenti individuate in base a tale criterio merita particolare attenzione quella dell'”*Allevatore/Agricoltore*” che in quest'ambito si riferisce soltanto a coloro che detengono reddito agrario non determinato su base catastale.⁷⁴


Come si evince dal grafico seguente ‘Numero soggetti per reddito prevalente’, circa l'85% dei soggetti detiene prevalentemente reddito da lavoro dipendente o pensione e solo il 6,4% un reddito derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo compreso anche quello in regime forfetario e di vantaggio.

⁷³ Dal 2018 è stato rivisto il criterio di prevalenza, considerando nella scelta anche i redditi soggetti a tassazione sostitutiva dei contribuenti in regime forfetario e di vantaggio.

⁷⁴ La determinazione su base catastale è prevista dall'art 32, comma 2 lett. b) del TUIR. Nell'ambito delle statistiche sui titolari di partita Iva con il termine ‘Agricoltore’ si intendono tutti i soggetti che detengono reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, compresi i casi di reddito determinato su base catastale. Questi ultimi soggetti nella presente sezione (focalizzata sul reddito prevalente) appaiono invece tra i titolari di reddito dominicale/agrario, qualora tale categoria di reddito risulti prevalente. Per un maggiore approfondimento si rimanda alla Nota Metodologica.



Ponendo in relazione la tipologia di reddito posseduto con quella di reddito prevalente (**grafico 18**) emerge che nell'ambito del reddito da lavoro dipendente la percentuale di soggetti che possiede tali redditi raggiunge circa il 95%, seguito da reddito di impresa (94%) e da pensione (93%). La percentuale scende al 70% se si considerano i redditi di lavoro autonomo abituale e all'8,1% per i possessori di redditi da fabbricati.



3.2 L'imposta netta

L'analisi dell'imposta netta (circa 171 miliardi di euro) evidenzia valori medi molto elevati per i soggetti che possiedono prevalentemente redditi da capitale⁷⁵ e plusvalenze di natura finanziaria, valori fortemente influenzati dalla presenza di pochi soggetti che detengono redditi molto cospicui. Ciò influisce anche sulla variabilità dei valori nel tempo, infatti si riscontra un incremento consistente del valore medio dell'imposta netta per i soggetti con redditi da capitale (60.164 euro rispetto a 49.087 euro del 2020 e 51.290 euro del 2019). Il valore medio dell'imposta netta pagata dai dipendenti subisce un incremento dell'1,5%.


È interessante notare che 10,1 milioni di soggetti hanno un'imposta netta uguale a zero; si tratta per il 68% di soggetti che detengono prevalentemente redditi da lavoro dipendente o da pensione, seguiti dall'8,9% di soggetti che hanno prevalentemente reddito da fabbricati. Nel caso dei lavoratori dipendenti e pensionati l'azzeramento dell'imposta netta è determinato in gran parte dalle detrazioni per lavoro dipendente e pensione⁷⁶ che azzerano l'imposta lorda (circa 4,6 milioni di soggetti), seguono le detrazioni per carichi di famiglia e per oneri detraibili (circa 1,7 milioni di soggetti).

Nel caso dei soggetti con reddito da fabbricati prevalente incide l'effetto della deduzione per abitazione principale che azzerà il reddito imponibile (il 47% dei soggetti).

⁷⁵ I redditi di capitale sono quelli riportati nella sezione I del quadro RL ed indicano gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2021. A partire dal 2018 sono esclusi gli utili e gli altri proventi di natura qualificata per i quali è prevista la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26 per cento.

⁷⁶ Sono stati considerati i soggetti che hanno imposta lorda (RN5 col1) minore o uguale alle detrazioni da lavoro (RN7).

GRAF. 2 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI SOGGETTI CON IMPOSTA NETTA A ZERO PER TIPOLOGIA DI REDDITO PREVALENTE - ANNO D'IMPOSTA 2021




*L'imposta netta afferisce alla liquidazione ordinaria dell'imposta e non considera le imposte sostitutive previste per alcuni regimi (es: regime forfetario e di vantaggio)

3.3 Lavoratore dipendente

I soggetti con reddito da lavoro dipendente⁷⁷ prevalente sono circa 21,6 milioni (circa +2% rispetto al 2020), con un reddito medio pari a 22.280 euro (+3,8% rispetto al 2020). Se si analizza il reddito medio in base alla tipologia di contratto di lavoro⁷⁸ emerge che il valore sale a 25.107 euro (+12,7% rispetto al valore medio totale) per i contratti a tempo indeterminato.

Il 69% dei dipendenti ha prestato lavoro presso lo stesso sostituto d'imposta nell'arco dell'anno, mentre il 29% ha avuto due o tre sostituti. Si riduce l'incidenza dei soggetti con due sostituti che nel 2020, anno della pandemia, era stato influenzato dal maggior ricorso a forme di sostegno del reddito (es: Cassa Integrazione Guadagni).




⁷⁷ Si sottolinea che il reddito da lavoro dipendente comprende sia le retribuzioni erogate nell'ambito di un rapporto di lavoro (compresi i compensi corrisposti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa) sia somme erogate a sostegno dell'occupazione (sussidi).

⁷⁸ Si fa presente che nei casi in cui il soggetto detiene reddito da lavoro dipendente derivante sia da contratto di lavoro a tempo determinato che indeterminato viene conteggiato più volte nelle frequenze.

L'analisi per macrosettori di attività economica del sostituto d'imposta⁷⁹ evidenzia che il 45% dei lavoratori dipendenti opera nei settori⁸⁰ dei servizi (il 27% nel 'commercio, trasporti e comunicazioni' e il 18% nelle "attività professionali, finanziarie e altri servizi"), il 24% nella 'pubblica amministrazione, istruzione e sanità' e il 19% nell'industria.

Il confronto con l'anno precedente, tenendo conto di tutti i macrosettori, evidenzia un aumento dei dipendenti del 2%.



Analizzando la natura giuridica del datore di lavoro, si rileva che il 64% dei lavoratori dipendenti presta servizio presso società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, seguono gli enti pubblici (19%), le ditte individuali (il 3,7%), le società di persone (3,8%) ed enti ospedalieri ed istituti di previdenza e assistenza sociale (oltre il 3%).

⁷⁹ Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto il suo lavoro presso più sostituti d'imposta, è stato selezionato il sostituto che ha effettuato il conguaglio.

⁸⁰ Tabella di raccordo tra macrosette e sezione di attività:

1. **Agricoltura:** sezione 'Agricoltura, silvicoltura e pesca';
2. **Industria:** sezione 'Estrazione di minerali', 'Attività manifatturiere', 'Fornitura di energia elettrica, gas', 'Fornitura di acqua, reti fognarie';
3. **Costruzioni:** sezione 'Costruzioni';
4. **Commercio, trasporti e comunicazioni:** sezione 'Commercio all'ingrosso e dettaglio', 'Trasporto e magazzinaggio', 'Attività dei servizi di alloggio e ristorazione', 'Servizi di informazione e comunicazioni';
5. **Attività professionali, finanziarie e altri servizi:** sezione 'Attività finanziarie e assicurative', 'Attività immobiliari', 'Attività professionali e scientifiche', 'Noleggio e agenzie di viaggio', 'Attività artistiche e sportive', 'Altre attività dei servizi', 'Attività di famiglie e convivenze', 'Organizzazioni e organismi extraterritoriali';
6. **Pubblica Amministrazione, istruzione e sanità:** sezione 'Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria', 'Istruzione', 'Sanità e assistenza sociale';


3.4 Analisi dei dati dichiarati dai dipendenti e dai datori di lavoro

L'analisi dei soggetti con reddito da "lavoro dipendente prevalente", integrata con le informazioni fornite dal datore di lavoro (desunte dai modelli Certificazione Unica CU che il datore di lavoro compila in qualità di sostituto d'imposta), offre elementi di interesse per analizzare i rapporti di lavoro dipendente e condurre un corretto confronto tra diverse categorie di dipendenti e tra dipendenti e propri datori di lavoro.

3.4.1 Confronto tra i redditi medi dei dipendenti in base al datore di lavoro


Il totale dei dipendenti è stato distinto tra coloro che hanno come datore di lavoro una persona fisica (l'8% del totale) da quelli con datori di lavoro società o enti (92% del totale).

I dipendenti che hanno come datore di lavoro una persona fisica (oltre 1,7 milioni di soggetti) dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente di 10.275 euro, che risulta più basso rispetto a quello dei dipendenti con sostituto d'imposta società o Pubblica Amministrazione (grafico successivo). In particolare, i dipendenti con sostituto d'imposta società di capitali (oltre 13 milioni di soggetti) dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente di 24.020 euro, i dipendenti con sostituto società di persone (oltre 1,3 milioni di soggetti) dichiarano un importo medio di 14.252, mentre i dipendenti della Pubblica Amministrazione⁸¹ dichiarano un reddito medio pari a 23.172 euro.



⁸¹ I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono stati individuati selezionando la divisione di attività (ATECO 2007) '84 – Amministrazione Pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria' del sostituto d'imposta.

L'analisi integrata per natura giuridica e per i principali macrosettori di attività economica evidenzia che i redditi medi da lavoro dipendente più elevati si riscontrano nel settore dell'industria, ad eccezione del reddito medio da lavoro dipendente con sostituto persone fisiche, dove il valore più elevato si riscontra nel settore delle costruzioni.



3.4.2 Confronto tra reddito da lavoro dipendente e reddito del datore di lavoro

Di particolare interesse è il confronto del reddito del dipendente rispetto al sostituto d'imposta; i dipendenti con datore di lavoro persona fisica (oltre 1,7 milioni di soggetti)⁸² dichiarano un reddito medio di 10.275 euro mentre i datori di lavoro⁸³ (oltre 537.000 soggetti) dichiarano un reddito medio da attività economica⁸⁴ pari a 38.910 euro. Rispetto all'anno precedente si riscontra un aumento di circa il 7% del reddito medio dei dipendenti e del 23% quello dei sostituti d'imposta (rispetto al 2019 abbiamo un aumento di circa il 3% del reddito medio da lavoro dipendente e del 5% per il reddito medio dei sostituti d'imposta).


⁸² Non sono comprese le situazioni di collaborazioni domestiche (es: badanti, colf) in quanto il datore di lavoro non è tenuto alla presentazione della Certificazione Unica e quindi si tratta di lavoratori con datore di lavoro assente.

⁸³ Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto il suo lavoro presso più sostituti d'imposta, è stato selezionato il sostituto che ha effettuato il conguaglio.

⁸⁴ Il reddito da attività economica è qui definito come somma del reddito da lavoro autonomo, reddito d'impresa in contabilità ordinaria e semplificata, reddito da allevamento e reddito dei terreni (quest'ultimo riferito soltanto agli agricoltori). È comprensivo dei valori negativi.

L'analisi per macrosettori di attività economica evidenzia un maggior scostamento nelle “attività professionali, finanziarie e altri servizi” dove il reddito medio del sostituto è oltre 5 volte quello del lavoratore dipendente (vedi **grafico 7**). Ciò può anche essere legato alla circostanza che i giovani professionisti spesso prestano servizio presso studi professionali per acquisire esperienza, accettando retribuzioni basse, per poi aprire la propria attività professionale una volta acquisito un sufficiente grado di esperienza, con conseguente aumento del reddito.

Inoltre, il reddito medio nazionale dei lavoratori dipendenti risente dei livelli reddituali bassi riscontrati nel settore ‘agricoltura’ (con un reddito medio pari a 7.764 euro).



Naturalmente molto più accentuato è il divario tra il reddito medio del lavoratore e il reddito del datore nel caso di sostituti d'imposta **società**⁸⁵.

In particolare l'analisi si focalizza sui sostituti **società di capitali**⁸⁶ e **società di persone**⁸⁷: si rileva una notevole differenza tra il reddito medio dei dipendenti con sostituto *società di capitali* pari a 24.020 euro rispetto ai 182.615 euro di reddito medio delle società presso le quali prestano servizio,


⁸⁵ Il confronto tra reddito del dipendente e reddito della società, inteso come suo sostituto d'imposta, mette in relazione il dato del singolo soggetto con i dati societari che devono remunerare capitali di una molteplicità di soggetti (soci).

⁸⁶ Occorre tener presente che per le società di capitali le informazioni reddituali sono recuperate dalla banca dati provvisoria (aggiornamento marzo 2023) delle dichiarazioni Redditi/2022 Società di capitali per l'a.i. 2021.


⁸⁷ Si tenga presente che nel calcolo del reddito medio delle società di persone sono comprese quelle non titolari di partita Iva (es: società semplici) che non svolgono attività commerciale e pertanto vengono assimilate alle società con assenza di reddito da attività economica.

mentre più contenuto è lo scostamento tra il reddito medio dei dipendenti che lavorano presso *società di persone* (14.252 euro) rispetto al reddito medio dei propri datori di lavoro (59.889 euro).

I grafici seguenti forniscono elementi di interesse del fenomeno in esame per alcuni macrosettori di attività economica⁸⁸. Rispetto all'anno precedente il divario tra reddito medio da lavoro dipendente e reddito medio d'impresa è meno accentuato nei macrosettori "costruzioni" e "commercio, trasporto e comunicazioni" per le società di capitali, mentre per le società di persone nei macrosettori "commercio, trasporto e comunicazioni" ed "industria".



⁸⁸ Per le società di capitali il dato del reddito del sostituto d'imposta può essere influenzato dalla presenza di perdite di rilevante entità, che abbattano il valore medio. Tale fenomeno è riscontrabile in particolare nel settore 'costruzioni'.



3.5 Pensionati

I soggetti con reddito prevalente da pensione sono oltre 13,5 milioni (93% di coloro che dichiarano reddito da pensione) e il 37% detiene solo il reddito di specie. L'imposta netta media dichiarata è di 4.650 euro.

3.6 Imprenditori

I soggetti con reddito d'impresa prevalente⁸⁹ sono oltre 908 mila, pari al 94% di coloro che dichiarano reddito d'impresa, percentuale in diminuzione rispetto all'anno precedente. Le imprese familiari sono oltre 112.000, e sono localizzate prevalentemente in Lombardia (18,3%) e Veneto (11,7%).

Il 47% dei titolari di imprese familiari dichiara un reddito di specie compreso tra 10.000 e 29.000 euro.

Tra i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo maggiore di 100.000 euro (oltre 47.000 imprenditori) il 28% opera nelle seguenti attività economiche:

TAB. 1 - SOGGETTI CON REDDITO D'IMPRESA PREVALENTE CON REDDITO COMPLESSIVO MAGGIORE O UGUALE A 100.000 EURO

CODICE ATTIVITA' ECONOMICA	Numero totale imprenditori	Imprenditori con reddito >=100.000 euro
66.19.21 Promotori finanziari	16.127	8.118
47.73.10 Farmacie	7.491	3.503
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	13.752	1.935

3.7 Autonomi

I soggetti con reddito da lavoro autonomo prevalente sono oltre 356.000 (il 70% di coloro che dichiarano reddito da lavoro autonomo), con un aumento dello 0,7% rispetto al 2020. Circa il 17% detiene solo reddito di specie.

Se si considerano i soggetti con reddito complessivo maggiore di 100.000 euro (più di 105.000), emerge che il 48% opera nelle attività economiche riportate nella tabella seguente:

⁸⁹ Sono stati considerati i soggetti che esercitano attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria e semplificata. Sono esclusi i soggetti in regime fiscale di vantaggio.


TAB. 2 - SOGGETTI CON REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PREVALENTE CON REDDITO COMPLESSIVO MAGGIORE O UGUALE A 100.000 EURO

CODICE ATTIVITA' ECONOMICA	Numero totale professionisti	Professionisti con reddito >=100.000 euro
86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale	44.780	23.961
69.10.10 Attività degli studi legali	52.499	13.317
86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori	20.475	13.285

Occorre sottolineare che in questo ambito non si considerano i professionisti che svolgono la propria attività in forma associata e che pertanto percepiscono redditi da partecipazione. Per evidenziare tale fenomeno si rimanda al paragrafo successivo.

3.8 Possessori di reddito da partecipazione in società di persone e assimilati

I soggetti con reddito da partecipazione prevalente sono oltre 966.000 (il 69% di coloro che dichiarano reddito da partecipazione) con una contrazione dello 0,33% rispetto al 2020, il 27% detiene solo tale tipologia di reddito. L'analisi per attività economica evidenzia che il 45,1% dei soggetti ha partecipazioni in società che operano nel settore del 'commercio, trasporti e comunicazioni', seguono i macrosettori 'attività professionali, finanziarie e altri servizi' (22,7%), 'industria' (13,4 %) e 'costruzioni' (11,4%).



In tale ambito è rilevante il fenomeno delle attività professionali svolte in forma associata; se si considerano coloro che hanno redditi da partecipazione in associazioni tra professionisti maggiori di 100.000 euro (oltre 15.000 soggetti) emerge che le attività prevalenti sono le seguenti:


**TAB. 3 - SOGGETTI PARTECIPANTI IN SOCIETÀ DI PERSONE E ASSIMILATE
REDDITO DA PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI ED ARTISTI > 100.000 EURO**

Codice attività	Numero totale soggetti	Numero soggetti con reddito da partecipazione in associazioni tra professionisti e artisti > 100.000 euro
69.10.10 - Attività degli studi legali	15.545	5.097
69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti	11.838	4.499
69.10.20 - Attività degli studi notarili	937	853

3.9 Possessori di fabbricati

I soggetti che detengono prevalentemente reddito da fabbricati⁹⁰ sono oltre 1,6 milioni⁹¹ con un decremento del 5% rispetto al 2020 (l'8,2% di coloro che possiedono reddito da fabbricati) ed il 49% detiene soltanto tale tipologia di reddito.

Si tenga presente che in questa categoria possono rientrare i soggetti che, pur esercitando un'attività economica (impresa, lavoro autonomo) nell'anno preso in esame, non hanno conseguito un utile oppure hanno utili molto bassi.



⁹⁰ Vengono considerati i redditi da fabbricati imponibili ai fini Irpef. Sono esclusi i redditi da abitazione principale e altri redditi da fabbricati non imponibili per effetto del principio di sostituzione IMU-Irpef.

⁹¹ Si fa presente che in tale ambito non sono compresi i soggetti che detengono redditi da fabbricati rientranti nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

4 Società di persone

4.1 Numero contribuenti

Le dichiarazioni delle società di persone pervenute nel 2022, relative all'anno d'imposta 2021, sono 707.802, in diminuzione del 2,1% rispetto al 2020, una contrazione meno accentuata rispetto a quella registrata nell'anno precedente⁹² (-3,9%). Rispetto al 2020, la distribuzione per natura giuridica evidenzia una riduzione delle società in nome collettivo (-3,4%), delle società in accomandita semplice (-1,9%), una contrazione più accentuata per le società di armamento (-32,3%) e le aziende coniugali (-26,9%).

Inoltre, nell'anno d'imposta 2021 la natura giuridica 'rete di imprese'⁹³ è stata dichiarata da 24 società, con un incremento del 26,3% rispetto all'anno precedente.

Tab. 1 - Distribuzione per natura giuridica delle società di persone


Natura giuridica	2021	var %	2020
Società Semplici, irregolari e di fatto	88.402	1,8	86.803
Società in Nome Collettivo	306.263	-3,4	317.099
Società in Accomandita Semplice	279.362	-1,9	284.902
Società di Armamento	42	-32,3	62
Associazioni fra Artisti e Professionisti	33.572	-2,1	34.297
Aziende Coniugali	19	-26,9	26
G.E.I.E.	97	3,1	94
G.E.I.E. (n.r.)	21	-40,0	35
Rete d'impresе	24	26,3	19
TOTALE	707.802	-2,1	723.337

Anche dalla distribuzione regionale emerge la continua e generalizzata riduzione del numero delle società, come evidenziato dal **grafico 1**.

⁹² Si ricorda che il DL. 1/2012 ha consentito di avviare società a responsabilità limitata semplificata (Srls) anche con un solo euro di capitale.

⁹³ La disciplina del contratto di 'rete di impresa' è stata prevista dalla legge n. 33/2009 e modificata da successivi interventi normativi.

GRAF.1 - NUMERO DI SOCIETA' DI PERSONE PER AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA - ANNO D'IMPOSTA 2021



* Le frequenze di Trento e Bolzano sono state aggregate

4.2 Redditi dichiarati

Il reddito medio dichiarato dalle società di persone, pari a 52.980 euro⁹⁴, subisce un aumento del 12,4% rispetto all'anno precedente. Se si considerano solo le società che operano in continuità d'esercizio per 365 giorni⁹⁵, il valore medio sale a 53.230 euro (circa +0,5% rispetto al reddito medio totale).

A partire dal 2012 trova applicazione il principio di sostituzione IMU-Irpef, in base al quale i redditi da fabbricati e i redditi dominicali soggetti ad IMU non sono imponibili ai fini Irpef in capo al socio persona fisica. Il principio di sostituzione non trova invece applicazione nel caso in cui i soci sono diversi da persone fisiche, oppure sono persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa.

⁹⁴ Il reddito dichiarato dalle società di persone nel 2020 comprende sia la parte imponibile che non imponibile relativa ai terreni (reddito dominicale e agrario) e fabbricati, in applicazione del principio di sostituzione IMU-Irpef.

⁹⁵ Vengono escluse le società che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

Dalle dichiarazioni Redditi/2022 emerge che i redditi da fabbricati⁹⁶ sono pari a circa 417 milioni di euro (+0,4% rispetto al 2020), di cui circa 102 milioni di euro (pari al 24% del totale) sono redditi non imponibili ai fini Irpef, in applicazione del principio di sostituzione IMU-Irpef.

Inoltre, i redditi da terreni⁹⁷ sono pari a 277 milioni di euro (+3% rispetto al 2020), dei quali 220 milioni di euro figurano come redditi non imponibili (pari al 79% del totale), e sono rappresentati prevalentemente da redditi agrari.

Il numero totale delle società di persone viene suddiviso tra coloro che hanno svolto un'attività rilevante agli effetti dell'Iva e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo o agrario, definiti 'Titolari di partita Iva' (pari al 96% del totale), ed i contribuenti che non presentano redditi derivanti dall'esercizio di un'attività economica, definiti 'Non titolari di partita Iva'⁹⁸ (pari al 4%).


Nell'ambito dei titolari di partita Iva, l'analisi delle varie tipologie di reddito e perdita evidenzia un aumento dell'ammontare del reddito d'impresa (+16,6% rispetto al 2020, da 19,2 a 22,4 miliardi di euro), ed una diminuzione delle relative perdite (-23% rispetto al 2020, da 3 a 2,3 miliardi di euro). Per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo si evidenzia un aumento del reddito (+11,9% rispetto al 2020, da 5,9 a 6,6 miliardi di euro) ed un decremento delle perdite (-4,2 %, da 18,2 a 17,4 milioni di euro).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia un consistente incremento nella sezione "attività di ristorazione e alloggio" (+53,2%), recuperando la contrazione registrata nel 2020. Il **grafico 2** seguente sintetizza l'incidenza delle varie tipologie reddituali in termini di frequenza ed ammontare.


⁹⁶ Comprende la parte imponibile e non imponibile.

⁹⁷ Comprende la parte imponibile e non imponibile.

⁹⁸ Si tratta di soggetti che detengono redditi da fabbricati, di partecipazione, di capitale e diversi e non svolgono un'attività economica.



Per le forme reddituali in cui è prevista la perdita, l'incidenza percentuale dei soggetti con perdita mostra un generale decremento rispetto all'anno precedente per tutte le tipologie di reddito, ed assume valori più elevati per la perdita d'impresa.



4.3 Principali oneri fiscalmente deducibili

Tra gli oneri fiscalmente deducibili, che incidono sulla determinazione del reddito, sono previsti:

1. la deduzione del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale (es. opere dell'ingegno, brevetti industriali, disegni) per effetto dell'opzione al regime agevolato di tassazione (cd. *Patent box*), che nel 2021 sale al 110%. Si tratta di un regime opzionale di durata quinquennale che è stato utilizzato da 18 soggetti per un ammontare di 938.000 euro, nell'ambito dell'esercizio dell'attività in contabilità ordinaria, e da 40 soggetti per un ammontare di 357.000 euro per l'esercizio della contabilità semplificata;
2. la deduzione dell'Irap afferente al costo del lavoro dipendente⁹⁹. Dalle dichiarazioni Redditi/2022 emerge che nell'ambito del reddito da lavoro autonomo la deduzione, utilizzata da oltre 4.200 soggetti, è pari a 3 milioni di euro, mentre per il reddito d'impresa è pari a 8,6 milioni di euro per la contabilità semplificata (dichiarata da oltre 15.000 soggetti) e a 50 milioni di euro per la contabilità ordinaria (dichiarata da oltre 33.700 soggetti);
3. le maggiorazioni relative alle agevolazioni super-ammortamento e iper-ammortamento relative al costo di acquisizione per investimenti in beni strumentali, materiali ed immateriali effettuati fino al 2019.

A partire dall'anno d'imposta 2020 la deducibilità relativa al super-ammortamento e iper-ammortamento è stata sostituita dal credito d'imposta che trova evidenza nel quadro RU.

Nel 2021 questi crediti d'imposta sono stati utilizzati dalle società di persone come segue:

- per gli investimenti in beni materiali “transizione 4.0”¹⁰⁰, oltre 500 soggetti hanno riportato in dichiarazione un ammontare del credito d'imposta pari a 23,5 milioni di euro, relativo agli investimenti effettuati nel 2020, mentre circa 18.500 soggetti hanno riportato investimenti nel 2021 corrispondenti ad un ammontare del credito d'imposta di 940 milioni di euro;

⁹⁹ La deducibilità ai fini Irpef si riferisce alle forme contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato.

¹⁰⁰ Si fa riferimento ai codici credito 2H e 2L.

- per gli investimenti in beni immateriali “transizione 4.0”¹⁰¹, circa 50 soggetti hanno riportato un ammontare del credito d'imposta di 420 mila euro riferito ad investimenti effettuati nel 2020, mentre circa 1.100 soggetti hanno riportato investimenti nel 2021 corrispondenti a circa 4,6 milioni di euro di credito d'imposta. Per gli investimenti in beni materiali (ex-superammortamento)¹⁰², oltre 1.300 soggetti hanno riportato investimenti nel 2020 per un ammontare del credito d'imposta di 2,6 milioni euro, mentre, 77.700 soggetti hanno riportato investimenti nel 2021 per un ammontare del credito d'imposta di 151 milioni di euro.

4.4 ACE (Aiuto alla crescita economica)

I dati disponibili del quadro RS evidenziano che più di 22.900 società di persone (pari al 3,2% del totale) hanno maturato il diritto alla deduzione corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, per un ammontare di 272 milioni di euro, (circa 3 volte il valore dell'anno precedente), andamento influenzato dall'Ace innovativa, che prevede un rendimento nozionale del 15% per incrementi di capitale proprio fino a 5 milioni di euro (che ammonta a 212 milioni di euro). I soggetti interessati dall'agevolazione operano prevalentemente in tre settori: attività immobiliari (circa 22%), “commercio all'ingrosso e dettaglio” (22,8%) ed ‘attività manifatturiera’ (20,3%). Risulta, inoltre, che oltre 2.400 società non hanno potuto utilizzare interamente la deduzione¹⁰³, per un ammontare di oltre 37,6 milioni di euro (2,7 volte il valore del 2020).

¹⁰¹ Si fa riferimento ai codici credito 3H e 3L.

¹⁰² Si fa riferimento ai codici credito H4 e L3.

¹⁰³ Il dato è riferito al campo RN21 di Redditi/2022 Società di persone.